



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

2° Convocazione – 15 dicembre 2023 h. 16,00

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2023 alle ore 16.00 nella sala Luigi Di Liegro della Casa della Carità della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali si è svolta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Volontari Televita ODV in seconda convocazione, come da formale indizione indirizzata ai soci in data 3 dicembre 2023, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Successivamente alle operazioni di accreditalimento e di verifica poteri, risultano essere presenti in proprio o per delega numero 48 soci.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, signor Ugo Iannuzzi, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Volontari Televita ODV, la quale essendo presenti in proprio o per delega numero 48 soci su numero 75 soci regolarmente iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche dello Statuto sociale, in applicazione della normativa di riforma del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la signora Castorino Maurizia.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto Sociale dell'Associazione con particolare riguardo alla abrogazione dell'articolo 39 in quanto non conforme al dettato del D. lgs n.117/2017 ed alla modifica dell'articolo 4 al fine di ricondurre le attività svolte dall'Associazione a quelle elencate dal Codice del Terzo Settore, dando quindi lettura del nuovo articolo 4 modificato, all'abrogazione dell'Art. 39 ed alla parziale modifica ed integrazione dell'Art. 23 .

Dopo ampia discussione da parte dei soci, il suddetto Statuto, così come modificato, composto di n. 43 articoli, viene approvato all'unanimità e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che verrà conservato agli atti dell'Associazione e che verrà registrato all'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del decreto legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Roma, 15 dicembre 2023

Il Segretario dell'Assemblea

Maurizia Castorino

Il Presidente

Ugo Iannuzzi

STATUTO dell'Associazione Volontari TELEVITA – ODV

Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

Art. 1 – (Costituzione) - E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione Volontari TELEVITA – ODV", qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – (Sede) - L'Associazione ha sede in Roma, Via Cavriglia n. 08. Essa, ove necessario, può istituire sedi secondarie ed uffici amministrativi in altre località.

Art. 3 – (Durata) – La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – (Scopo) – L'Associazione ha lo scopo di promuovere, senza fine di lucro anche indiretto e con spirito cristiano di solidarietà, la crescita ed il reinserimento sociale delle persone anziane e più in generale di coloro, che per cause diverse dall'età, vivono in una situazione di isolamento e di solitudine. Più in particolare, l'Associazione si propone conformemente al dettato dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (DL 03/07/2017 n.117, modificato dal DL 03/08/2018 n. 105 articolo 3) di seguito riferito come CTS di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**Art. 5, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**Art. 5, comma 1, lettera i), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**Art. 5, comma 1, lettera h), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**Art. 5, comma 1, lettera u), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**).

Per raggiungere tali obiettivi, l'Associazione si propone di:

1. costituire e gestire un servizio di Teleassistenza e di Telesoccorso (**Art. 5, comma 1, lettera u), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
2. promuovere i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati, ma anche con i gruppi ed i singoli in grado di intervenire a favore degli utenti (**Art. 5, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);

3. svolgere attività di formazione ed informazione nei confronti degli associati e di quanti siano interessati o coinvolti sui temi della condizione dell'anziano e più in generale sull'emarginazione (**Art. 5, comma 1, lettera d), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
4. allestire ed aggiornare il materiale didattico e scientifico necessario per l'attività di formazione, sopra indicata, con particolare riferimento a libri, riviste, videocassette e audiocassette (**Art. 5, comma 1, lettera i), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
5. costituire una banca dati sui temi sopra indicati (**Art. 5, comma 1, lettera i), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
6. redigere una rivista o altro supporto di divulgazione di idee, proposte o approfondimenti specifici (**Art. 5, comma 1, lettera d), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
7. fare promozione ed animazione culturale attraverso l'organizzazione o la collaborazione a seminari, convegni, conferenze, iniziative teatrali, animazione, cineforum (**Art. 5, comma 1, lettera d), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);
8. svolgere attività commerciali e produttive marginali allo scopo di finanziare le altre attività dell'Associazione (**Art. 5, comma 1, lettera o), Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**);

Al solo fine di meglio perseguire il proprio scopo, l'Associazione potrà partecipare ad associazioni che riuniscano organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro, che svolgano attività analoga o accessoria all'attività dell'Associazione.

Titolo II – ASSOCIATI

Art. 5 – (Associati Ordinari) – Il numero degli associati è illimitato. Oltre ai fondatori possono divenire associati, con i medesimi diritti e doveri degli associati fondatori, le persone fisiche e gli enti diversi dalle persone fisiche, che aderiscano agli scopi dell'Associazione.

Art. 6 – (Associati Onorari) – Possono essere nominati associati onorari le persone che contribuiscono, in modo particolare, sul piano tecnico e culturale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Agli associati onorari competono gli stessi diritti ed obblighi di quelli ordinari, eccezion fatta per il versamento della quota associativa annuale e per il voto nell'Assemblea Straordinaria.

Art. 7 – (Associati sostenitori) – Possono essere nominati associati sostenitori le persone o gli enti, che contribuiscono, in modo particolare, sul piano finanziario al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Agli associati sostenitori competono gli stessi diritti ed obblighi di quelli ordinari, eccezion fatta per la misura della quota sociale annuale.

Art. 8 (Ammissione di nuovi associati) – Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Comitato esecutivo domanda scritta nella quale vanno indicati:

- a) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza ed il codice fiscale;
- b) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Comitato esecutivo delibera insindacabilmente sulla domanda senza necessità di motivazione; di tale delibera viene data comunicazione scritta all'interessato. La delibera di ammissione diviene operativa e viene annotata nel libro degli Associati, dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota associativa. Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diviene inefficace.

Art. 9 – (Diritti e doveri degli associati) – Gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'Associazione. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 10 – (Gratuità delle prestazioni degli associati) – Tutte le prestazioni sono fornite dagli associati a titolo gratuito.

Art. 11 – (Perdita dell'elettorato attivo e passivo) – Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 12 – (Recesso ed esclusione degli associati) – La qualità di associato cessa per:

- a) dichiarazione unilaterale di recesso comunicata per iscritto al Comitato esecutivo con effetto dalla data di ricezione;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) per indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo; in questo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà in via definitiva;
- d) per non aver svolto il lavoro concordato senza fondato motivo; il Comitato esecutivo, dopo aver richiamato per iscritto l'associato, può, trascorsi sessanta giorni senza che l'associato abbia posto termine alla sua inerzia, deliberarne l'esclusione. Resta esperibile il ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva;
- e) per morte;
- f) per mancata partecipazione a tre assemblee straordinarie consecutive.

Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Organi dell'Associazione) – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Comitato esecutivo;
- c) Il Presidente del Comitato esecutivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TELEVITA ODV
00139 - Via Caviglia, 8 - Roma
C.F. 97129240582

Capo I – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14 – (Compiti dell'Assemblea degli associati) – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è considerata ordinaria quando:

- a) elegge e revoca i membri del Comitato esecutivo;
- b) su proposta del Comitato appena eletto, elegge tra questi il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) la revoca del Comitato può avvenire in qualsiasi momento, con esplicita mozione di sfiducia, da parte dell'Assemblea;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) approva il bilancio preventivo ed il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;

- g) approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- h) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori;
- i) stabilisce l'ammontare delle quote associative degli associati ordinari e sostenitori e dei contributi straordinari;
- j) approva i regolamenti interni;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato esecutivo.

Art. 15 – (Convocazione dell'Assemblea ordinaria) – L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Comitato esecutivo almeno una volta l'anno. L'Assemblea ordinaria deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta formale richiesta da parte di almeno un quinto degli associati. In quest'ultimo caso, il Presidente del Comitato esecutivo deve provvedere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 16 – (Costituzione dell'Assemblea ordinaria) – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferire ad altro associato. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Art. 17 – (Deliberazione dell'Assemblea ordinaria) – Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.

Art. 18 – (Compiti dell'Assemblea straordinaria) – L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio sociale, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 19 – (Convocazione dell'Assemblea straordinaria) – L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato esecutivo.

Art. 20 – (Costituzione dell'Assemblea straordinaria) – L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quinti degli associati, presenti in proprio o per delega da conferire ad altro associato.

Art. 21 – (Deliberazioni dell'Assemblea straordinaria) – Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre però il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 – (Voto e rappresentanza nelle Assemblee) – Ciascun associato ha diritto ad un solo voto; esso può farsi rappresentare da un altro associato che abbia diritto di voto e non ai membri del Comitato esecutivo, mediante delega scritta; ciascun associato può ricevere una sola delega.

Art. 23 – (Presidenza delle Assemblee) – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato esecutivo. In caso di impedimento temporaneo e/o definitivo e/o per dimissioni del Presidente del Comitato Esecutivo, i lavori assembleari, sia in sessione ordinaria che straordinaria, saranno presieduti dal Vice Presidente, facente funzioni di Presidente pro-tempore e legale

rappresentante dell'Associazione, oppure in caso di sua impossibilità per qualsiasi motivo, da un socio, in regola con le norme del tesseramento, eletto dall'Assemblea dei Soci tra i presenti.

Art. 24 – (Verbale delle Assemblee) – Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato esecutivo.

CAPO II – COMITATO ESECUTIVO

Art. 25 – (Composizione e compiti del Comitato esecutivo) – I membri del Comitato esecutivo sono nominati tra gli associati e il loro numero può variare da tre a undici.

Il Comitato esecutivo:

- a) redige il bilancio preventivo e un programma dell'attività da svolgere nel successivo anno sociale;
- b) redige il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione scritta dell'attività svolta;
- c) promuove e coordina l'attuazione del programma generale approvato dall'Assemblea;
- d) assume il personale esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- e) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- f) ratifica, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- g) propone all'Assemblea la nomina degli associati onorari;
- h) è responsabile della tenuta dei libri e dei registri dell'Associazione;
- i) è altresì investito dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per le materie di competenza dell'Assemblea degli associati ai sensi del presente Statuto.

Art. 26 – (Convocazione del Comitato esecutivo) – Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 27 – (Presidenza del Comitato esecutivo) – Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente.

Art. 28 – (Delega dei poteri del Comitato esecutivo) – Il Comitato esecutivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri, fissando i limiti della delega.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 30 – (Rappresentanza legale) – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Art. 31 – (Provvedimenti urgenti) – In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 32 – (Assenza, impedimento o cessazione del Presidente) – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

CAPO IV – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33 – (Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti) – Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito di tre componenti effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il Presidente.

Art. 34 – (Poteri del Collegio dei Revisori dei Conti) – Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli da 2399, 2403, 2403bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2429 del Codice Civile, compatibilmente con quanto previsto dal presente Statuto e con la natura di associazione senza scopo di lucro dell'ente.

Art. 35 – (Facoltà dell'Assemblea) – E' data facoltà all'Assemblea ordinaria di non eleggere il Collegio dei revisori dei conti; in tal caso ciascun associato ha diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione, con possibilità di consultazione di libri e registri dell'Associazione.

CAPO V – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 36 – (Composizione del Collegio dei probiviri) – Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, tra non associati, dall'Assemblea, che ne indica anche il Presidente.

Art. 37 – (Funzioni e poteri del Collegio dei probiviri) – Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Il lodo emesso è insindacabile.

CAPO VI – DURATA, RINNOVO E GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 38 – (Durata e gratuità delle cariche) – Tutte le cariche, nonché le prestazioni degli ausiliari degli organi dell'Associazione, sono gratuite. I componenti degli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 39 – (Abrogato)

TITOLO IV – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 40 – (Bilancio) – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio amministrativo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 41 – (Risorse economiche) – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Art. 42 – (Devoluzione del Patrimonio sociale) – In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, che residua alla liquidazione, viene devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, che perseguano gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

TITOLO V – NORME DI RINVIO

Art. 43 – (Norme di rinvio) – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TELEVITA ODV
00139 - Via Cavriglia, 8 - Roma
C.F. 97129240582

